

Le Reti di imprese e il contratto di rete Aspetti normativi

Avv. Concetta Leuzzi info@avvocatoleuzzi.it

12/09/2022

Alcune premesse

La disciplina sul contratto di rete si caratterizza per una successione di provvedimenti agevolativi che hanno approntato degli strumenti specifici, tra cui, oltre ai vari incentivi, degni di nota appaiono quelli legati alle dinamiche "lavoristiche".


Per il contratto di rete la legge non individua specifiche prestazioni, diritti e doveri delle parti, come fa invece per i contratti tipici, ma fa solo riferimento ad uno scopo ed alle modalità per perseguirlo e entro questi limiti lascia all'autonomia privata libertà d'azione nel creare altre tipologie di contratti di rete, ma ricollega specifiche incentivazioni soltanto al contratto che rientra nella fattispecie che andremo ad analizzare.

Peculiarità del modello

- Tratto distintivo del modello è il coordinamento di realtà indipendenti che si pone quale alternativa al paradigma dell'integrazione e/o subordinazione fra di imprese.
- Peculiare del contratto di rete è la struttura leggera e facilmente adattabile alle concrete esigenze delle imprese inserite in un mercato globale, che possono collaborare su programmi condivisi in modo stabile, ma flessibile, così conservando la propria autonomia imprenditoriale



avv. Leuzzi Concetta 12/09/2022



Il dibattito sulla esatta classificazione del contratto di rete è ancora aperto

E' più difficile colmare le lacune normative lasciate dal legislatore

E' importante adottare una disciplina contrattuale il più possibile accurata e idonea al raggiungimento degli all'attuazione del obiettivi e programma

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il modello delle reti di imprese si inserisce nel vasto quadro delle forme (economico-giuridiche) di collaborazione interimprenditoriale, nello specifico della forma reticolare

La disciplina generale è contenuta nell' art. 3 <u>da comma 4 ter a comma 4 quinquies</u> del DL 5/2009 concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, conv. in L. 33/2009

così come successivamente modificato e integrato dalla

- L. 134/2012
- DL. 179/2012 conv in L. 221/2012
- Legge n. 154 del 2016

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La vigente disciplina del contratto di rete:

- > è frutto di una progressiva evoluzione normativa;
- conduce all'individuazione di diversi modelli legislativi e negoziali, tra loro notevolmente differenti;
- è estremamente flessibile e concede ampi spazi all'autonomia negoziale delle parti nella scelta dei modelli organizzativi.

L' Art. 3, comma 4 ter DL 5/2009: «Con il contratto di rete PIÙ IMPRENDITORI perseguono LO SCOPO di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, SULLA BASE DI UN PROGRAMMA COMUNE di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto <u>può</u> anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e **la nomina di un organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale <u>non è dotato di soggettività</u> giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.

COS E' UNA RETE DI IMPRESE?

<u>L'art. 3</u> del DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 prevede e disciplina la rete di imprese come forma di **strumento contrattuale di collaborazione** e cooperazione **tra imprenditori, ma non la definisce**

La rete nasce come strumento meramente contrattuale (rete CONTRATTO)

MA per volontà delle imprese contraenti

puo' diventare un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, se queste decidono di far acquisire soggettività giuridica alla rete

(rete SOGGETTO).

L. 11 NOVEMBRE 2011 N. 180 c.d. STATUTO DELLE IMPRESE

Art. 5, c. 1 lettera (f):

«si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12»



Species del genus reti

ZANELLI, Reti di impresa (dir. civ.), in Diritto on line Treccani, 2013, consultabile al sito www.treccani.it.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IMPRENDITORI

L'accordo tra imprenditori assume rilevanza normativa sotto due profili:

≻scopo

➤ collaborazione tra imprenditori tra loro effettivi o potenziali concorrenti

ATTIVITA' OGGETTO DEL PROGRAMMA COMUNE

LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO POSSONO ESSERE DI TRE TIPI,

concorrenti o alternative:

- lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (questa è la rete più leggera);
- La collaborazione in ambiti attinenti l'esercizio delle proprie imprese (una forma più intensa di contratto di rete);
- L' esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese



LO SCOPO

Le imprese vogliono

accrescere

individualmente e collettivamente

la propria capacità innovativa

e

la propria competitività sul mercato

Ricapitolando una rete di imprese è



un' insieme (almeno 2) di imprese tra loro concorrenti (effettive o potenziali) che aderiscono ad un contratto di rete per originaria sottoscrizione o per adesione successiva (art. 3, comma 4 quater (a)) per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sulla base di un programma comune.

I VANTAGGI

Mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità **SI PUO'**

Realizare progetti e obiettivi condivisi per

- > Incrementare la produttività e competitività;
- Sviluppare maggiore potenzialità innovativa, favorendo la ricerca;
- > Conquistare nuovi mercati ed internazionalizzarsi;
- Razionalizzare i costi di gestione e ridurre i costi operativi.


ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- il legame non occasionale tra imprese diverse e autonome in grado di generare nuovi valori, attraverso l'adozione e lo sfruttamento di un'unica brand identity;
- l'impatto di tale legame sulla competitività della rete e degli stessi aderenti;
- la fiducia, elemento caratterizzante della rete di imprese, che, oltre ad accrescere le relazioni fiduciarie esistenti all'interno della rete, consente alle imprese aderenti di ridurre i costi di controllo e gestione e, conseguentemente, investire capitale risparmiato nel proprio business



I SOGGETTI

- Imprese individuali
- Società:
 - pubbliche o private
 - 2. grandi, medie e piccole imprese
 - 3. che svolgono un' impresa commercale o agricola
 - 4. con o senza scopo di lucro
- Enti pubblici o privati che hanno come oggetto esclusivo o principale un'attività d'impresa
- Le imprese controllate o collegate
- Le stabili organizzazioni in Italia di imprese straniere (Circ. AE 14 aprile 20111 n. 15/E)



E I PROFESSIONISTI?

La L. 81/2017 (cd Job Act Lavoro Autonomo)

Per partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, <u>a prescindere dalla forma giuridica rivestita</u>, possono:

- costituire reti di esercenti la professione;
- partecipare a reti di imprese, in forma di reti miste

LA STRUTTURA SOGGETTIVA

> Aperta: se nuovi soggetti possono aderire in tempi successivi alla sua costituzione

Il contratto di rete deve prevedere:

1. criteri di adesione;



2. modalità attraverso cui i contraenti originari esprimono il loro consenso



MODIFICA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO

➤ Chiusa: se in base agli obettivi strategici i contraenti originari hanno deciso di escludere l'adesione successiva di nuovi soggetti

II CONTRATTO DI RETE ELEMENTI COSTITUTIVI

- 1) CONTENUTO: varia a seconda che si tratti di rete contratto o rete soggetto, inoltre si ha un:
 - Contenuto obbligatorio perché il contratto possa definirsi contratto di rete
 - 2. Contenuto facoltativo
- 2) DURATA
- 3) FORMA: requisiti formali per la validità del contratto e propedutici all'assolvimento degli oneri pubblicitari.
- 4) PUBBLICITA'
- 5) REGISTRAZIONE presso Ufficio del Registro previa registrazione presso Agenzia delle Entrate.
- 6) MODIFICHE

LA RETE CONTRATTO IL CONTENUTO OBBLIGATORIO

Art. 3, comma 4 quater DL 5/2009 e ss.mm.ii

a) Nome, ditta, ragione o denominazione sociale per ciascun partecipante per originaria sottoscrizione o adesione successiva;

b) e c): Oggetto del contratto:

- obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti
- 2. modalità concordate per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi (la libertà circa la scelta dei criteri, dei parametri e la cadenza temporale di tale analisi è massima);
- **3. programma di rete**, che contenga:
 - l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
 - le modalità di realizzazione dello scopo comune

- d): 1. Durata del contratto: commisurata agli obiettivi da raggiungere. Normalmente mai superiore ai 5 anni, visto il limite posto dalla normativa antitrust alle clausole relative ai divieti di concorrenza.
- 2. Modalità di adesione di altri imprenditori ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (art. 1420 c.c.; Art. 1446; 1459 e 1466 c.c.: l'intero contratto viene meno solo se la prestazione mancata e la parte in relazione alla quale si sia verifica una causa di nullità o annullabilità del contratto sia essenziale);
- f) Regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un Organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo

II CONTENUTO FACOLTATIVO

Art. 3, comma 4 quater DL 5/2009 e ss.mm.ii

c) Il fondo patrimoniale comune

- a) misura e i criteri di valutazione dei **conferimenti inizial**i e degli eventuali **contributi successivi**, <u>comprese modalità per deliberare e poi effettuare eventuali contribuzioni soggettive</u>;
- b) regole di gestione del fondo medesimose consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile (solo per le Spa);
- c) la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (cfr. Art. 3, comma quater lettera (a))

- *e*) L' organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso:
 - a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso,
 - b) i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto
 - c) le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto
- d) Le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto
- f) La modificabilità a maggioranza del programma di rete.

Se il contratto prevede la presenza di:

- > un fondo patrimoniale comune; e
- > un organo comune



- ➢ al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (norme sui consorzi con attività esterna);
- > entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune:
 - redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e
 - ➤ la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, *in quanto compatibile*, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Art. 2614 cc «I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo»

Art. 2615, comma 2 cc «Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.»

Art. 2615 bis comma 3 cc «Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione»

Rete senza organo comune

Tale modello è adatto a Contratti di Rete relativamente semplici, con una configurazione leggera (assenza di Fondo Patrimoniale Comune) e con attività prevalentemente interne.

La gestione della Rete è affidata collegialmente ai partecipanti, con la possibilità di delegare a un soggetto partecipante e/o esterno alla Rete lo svolgimento di compiti specifici, secondo le regole del mandato (generale o per specifico affare)

Rete con organo comune

12/09/2022

- Tale modello è consigliabile in presenza di Contratti di rete più complessi, ad alta numerosità di partecipanti, con attività esterne alla Rete e piani di sviluppo.
- PL'Organo Comune è fulcro della governance in grado di garantire il mantenimento dell'equilibrio degli interessi, evitando che le imprese più forti possano abusare della loro eventuale forza contrattuale a proprio vantaggio, a scapito degli interessi delle imprese partner minori

avv. Leuzzi Concetta 2

LA RETE SOGGETTO

IL CONTENUTO OBBLIGATORIO

Denominazione e sede della rete

- 1. Fondo patrimoniale comune e regole relative alla sua gestione;
- 2. Misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi ; valutazione dei conferimenti;
- 3.Organo comune.

- 1. Identità dei soggetti partecipanti;
- 2. oggetto del contratto;
- 3. durata del contratto e modalità di adesione al contratto;
- 5. regole per l'assunzine delle decisioni dei partecipanti

- L' Art. 3, comma 4 ter, ultimo periodo «<u>Il contratto di rete che prevede</u> <u>l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività</u> giuridica, <u>salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 ter ultima parte»</u>
- Art 3, comma 4 quater»...se è prevista a costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista la soggettività giuridica»



Perché la rete sia dotata di soggettività giuridica **DEVE iscriversi come** soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede

La rete soggetto è:

un soggetto tributario



DEVE

- richiedere un autonomo numero di partita IVA
- adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, iva, ecc.)
- > Tenere le scritture contabili (libro giornale; degli inventari, ecc.)
- assoggettabile alla procedura fallimentare
- Un ente cui può far capo la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 inoltre
- ❖ Vedeva negata la possibilità di conseguire l'agevolazione fiscale ex all'art. 42, co. 2-quater, DL n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), agevolazione di carattere straordinario concessa per i periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012, che prevedeva la sospensione dall'imposta (IRES, IRPEF e addizionali) sulla quota di utili dell'esercizio accantonati dal retista in apposita riserva e destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete

Le imprese partecipanti alla rete soggetto sono:

- socie della rete in quanto il loro apporto è trattato come conferimento;
- la loro partecipazione ha un valore fiscale in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo;
- non potevano beneficiare dell'agevolazione fiscale ex all'art. 42, co. 2-quater, DL n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010

AUTONOMIA CONTRATTUALE E FUNZIONALITA'

Art. 1322 c.c. «Autonomia contrattuale»

Le parti possono **liberamente** determinare il contenuto del contratto **nei limiti posti dalla legge**.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, <u>purchè</u> siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 5. cd «Statuto impresa» (Legge 11 novembre 2011, n. 180 recante Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese)

«si definiscono «reti di impresa» **le aggregazioni funzionali tra imprese..»**

Come si esprime la «funzionalizzazione dell'aggregazione» nel contratto?

- 1. obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
- modalità concordate per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- **3. programma di rete**, che contenga:
 - l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
 - le modalità di realizzazione dello scopo comune.

CONSEGUENZE SUL CONTRATTO

Se

la rete di imprese non ha un' effettiva connotazione funzionale



- il contratto di rete è nullo per violazione dell'art. 1322 c.c. (es: non ci sono o sono velleitari i criteri di misurazione introdotti);
- l'adesione della singola impresa è nulla (es: la partecipazione di un partecipante non apporta alcunchè di misurabile nel quadro del programma di rete).

LA FORMA

Art. 3 Comma 4 ter. «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 826, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

Art. 3 Comma 4 quater «Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 826»

^{*}Allegato A al DM 10 aprile 2014 n. 122

Stralcio Art. 24. Firma digitale

- 1.La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
- 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.

Stralcio Art. 25. Firma autenticata

- 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
- 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
- 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.



PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Art. 3 comma 4 quater «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.....se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.

Pubblicità deve darsi anche alla situazione patrimoniale della rete così come previsto all' Art. 3, comma 4 ter n. 3.

« Qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

(numero così modificato dall'art. 17, comma 1, legge n. 154 del 2016)»

MODALITA' TECNICHE DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Forma digitale: DM n.122 10 aprile 2014 e Modello standard per la trasmissione del contratto la stipula del contratto di rete può avvenire con modalità digitali ex art. 24 e 25 del D.lgs 82/2005.

Il Modello si puo' compilare utilizzando l'apposito software disponibile gratuitamente sul sito www.contrattidirete.registroimprese.it e trasmettere- PREVIA REGISTRAZIONE- al registro imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata, previa sottoscrizione con firma digitale.

il Modello e gli allegati possono essere presentati su supporto informatico.

LE MODIFICHE DEL CONTRATTO

2 tipologie:

> Soggettive:

- 1. Adesione di imprese alla rete
- 2. Scioglimento del vincolo contrattaule relativamente ad un partecipante



Recesso, risoluzione, esclusione.

> Oggettive:

Concernenti il contenuto del contratto e/o il programma comune.

- La forma dell'atto modificativo = la forma del contratto
- L'atto modificativo è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
- E' iscritto all'Ufficio del Registro secondo le seguenti modalità:

Art. 3 comma quater «..... Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo («Impresa di riferimento»), presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica»

12/09/2022 avv. Leuzzi Concetta 41

Le modalità di adesione di altri imprenditori Art. 3 quater lett. d)

Il contratto di rete è pensato come un contratto aperto (o per adesione) – cfr. anche art. 1332 cc «Adesione di altre parti al contratto»



- Vanno indicate le modalità di adesione di altri imprenditori:
- indicazione dei requisiti che un soggetto deve avere per poter essere ammesso a far parte della rete;
- Modalità con cui le imprese retiste deliberano in ordine alla richiesta di adesione
 - Consenso unanime di tutti i partecipanti
 - Consenso a maggioranza semplice o qualificata

oppure

va esclusa la possibilità di accesso di altri imprenditori (reti chiuse)

- Le cause di recesso anticipato o di esclusione e condizioni per l'esercizio Art. 3 quater lettera (d)
- Vanno indicati
 - I casi in cui il recesso è esercitabile
 - Le modalità del recesso:
 - Presenza di eventuali obblighi di preavviso o di motivazione
 - Termini e procedure collegati alla dichiarazione di recesso del recedente e alle eventuali dichiarazioni connesse o conseguenti da parte degli altri partecipanti o dell'organo comune
 - Individuazione del soggetto cui indirizzare la dichiarazione di recesso
 - Sorte dei contributi dei retisti e del fondo comune della rete nel caso di recesso o esclusione del retista (ipotesi non prevista dal legislatore, ma disciplinata nei contratti in vigore). Opportuno esplicito rinvio alla regola dell'art. 2614 cc (i consorziati non possono ripetere i contributi versati, né chiedere la divisione del fondo comunque), visto che la norma fa salva la verifica di compatibilità

REGOLE DI FUNZIONAMENTO









1. Le decisioni dei partecipanti - Art. 3, comma 4 ter, allinea 3 *lettera (f)*

2. L'Organo di gestione comune - Art. 3 comma 4 ter allinea 2 e lettera (e)

3. Il Fondo patrimoniale comune - Art. 3 comma 4 ter allinea 2

DECISIONI DEI PARTECIPANTI

Oggetto delle decisioni:

Ogni materia o aspetto di interesse comune, es:

- attuazione del programma comune;
- diritti ed obblighi dei partecipanti;
- nomina dell'organo comune;
- istituzione del fondo patrimoniale comune;
- le modifiche al contratto;
- ingresso di nuovi aderenti;
- criteri di assunzione delle decisioni

Se c'è un organo comune:

I partecipanti decidono materie o aspetti di interesse comune che non rientrano nei poteri di gestione di tale organo

Regole di deliberazione e procedimento di assunzione delle decisioni:

Disciplina totalmente di fonte contrattuale.

Procedimento di assunzione delle decisione:

- A) Modalità assembleare o altra modalità
- B) Indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea
- C) Regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per tale modalità (e.i. prevedendo la facoltà della delega)
- D) Indicazione delle maggioranze con cui deve assumersi la decisione;
- E) Indicazione delle forma di pubblicità cui deve essere sottoposta la decisione (i.e. trascrizione in un apposito libro delle decisioni dei partecipanti)
- F) Indicazione del momento dal quale la decisione deve dirsi assunta ed efficacie



12/09/2022 avv. Leuzzi Concetta 4

Indicazione delle maggioranze con cui deve assumersi la decisione

Opzioni possibili:

- Unanimità dei consensi su tutte le decisioni = regola se nulla dice il contratto;
- 2. Unanimità su alcune decisioni e non su tutte;
- 3. Maggioranza dei consensi dei partecipanti o maggioranze qualificate (eventualmente solo per specifiche materie)



<u>Criteri di calcolo delle maggioranze</u>: es: calcolo sul complesso dei partecipanti oppure consenso unanime partecipanti originari e maggioranza per gli aderenti successivi.

ORGANO COMUNE

Organo cui è affidata l'esecuzione del <u>programma</u> di rete o di <u>una o piu' fasi</u> dello stesso.

Nomina: obbigatoria nelle reti-soggetto

eventuale nelle reti contratto

effettuata

- ☐ alla stipula del contratto, indicando:
- 1. il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto;
- 2. i poteri di gestione e rappresentanza conferiti;
- le regole relative alla sua eventuale sostituzione;
- 4. durata incarico;
- ☐ dopo la stipula del contratto con atto modificativo, da iscriversi all'Ufficio del registro, decidendo all'unanimità, se non previsto diversamente nel contratto originario

Poteri

Art. 3, comma 4 quater (e) DL 5/2009 e ss.mm.ii

Ogni partecipante conferisce all'organo comune i poteri attraverso un mandato.

«L'organo comune agisce <u>in rappresentanza della rete, quando</u> <u>essa acquista soggettività giuridica</u> e, <u>in assenza</u> della soggettività, <u>degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto</u> salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza...»


«**Se il contratto prevede** l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di <u>un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale</u>, con i terzi:.....»

- esecuzione dell'incarico
- responsabilità
- 3. cessazione

Valgono le regole previste in materia di contratto di mandato con o senza rappresentanza a seconda della scelta delle imprese Art. 1703 ss cc.

- diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 cc.)
- Senza ritardo deve comunicare l'esecuzione del mandato (art. 1712 c.c.);
- Non deve eccedere i limiti fissati (art. 1711 c.c.);
- Deve attenersi alle istruzioni ricevute;
- ➤ Deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandatari quanto ricevuto in ragione del mandato (1713 c.c.):





Per le obbligazioni derivanti dal contratto di rete l'organo comune non è responsabile nei confronti dei terzi perché gli effetti degli atti posti in essere si producono direttamente in capo alle imprese mandanti (art. 1388c.c.)

Se <u>eccede i limiti</u> o agisce <u>senza avere i</u> <u>poteri</u>

l'atto non produce effetti verso i partecipanti alla rete e l'organo comune ne risponderà in proprio nei confronti dei terzi, salva la ratifica da parte dei partecipanti (art. 1711 .cc.)

Composizione dell'Organo comune

- Organo comune collegiale: costituito da una pluralità di soggetti, che possono essere:
 - tutti o parte degli aderenti o loro rappresentanti; oppure
 - soggetti estranei rispetto alle imprese retiste;
- Organo comune monocratico: costituito da una sola persona fisica o giuridica (impresa)
 - tutti o parte degli aderenti o loro rappresentanti; oppure
 - soggetti estranei rispetto alle imprese retiste giuridica (impresa)



Rappresentanza

Reti contratto

- Rappresentanza di fonte legale (art. 3 quater lettera (e) citato) «nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza».
- Fuori da questi ambiti il potere rappresentativo dipende dalla determinazione negoziale dei contraenti,

Le imprese potrebbero anche non conferirlo

• Rete soggetto:

L'organo comune è organo della rete e, come tale, investito di rappresentanza organica, nel senso che la rete agisce attraverso l'Organo comune

Nella prassi la rappresentanza <u>se</u> <u>conferita spetta prevalentemente</u> <u>viene conferita</u>

- in caso di <u>Organo comune</u> monocratico all'<u>Organo comune</u>
- in caso di <u>Organo comune collegiale</u> <u>al Presidente</u>